



Regolamento Edilizio

della Città di
Gallarate.

Capitolo Primo

Edilità Pubblica

Art. 1.° Il Municipio per mezzo della Giunta Municipale provvede alla pubblica edilità a norma del presente Regolamento non solo per riguardo alla nettezza, salubrità, comodità e sicurezza, ma eziandio riguardo alla regolarità ed abbellimento di ogni qualsiasi fabbricato tanto nell'interno della Città, quanto lungo le strade pubbliche. E siccome dai lati di Mezzogiorno, Ponente, e Tramontana il confine territoriale non si dilunga per ~~una~~ chilometro, laddove dal lato di Levante estendesi per una lingua assai protratta, così, nella probabilità che cogli anni possano nei primi tre lati sorgere edifici in continuazione ed ingrandimento

della città, i provvedimenti della edilità pubblica abbracciano quei tre punti per intero, e dal lato di Levante sono trinitati alla chiesa della Madonna in campagna, posta sulla strada provinciale ad una distanza dall'abitato o eguale, o maggiore di quella rimarcata dal confine relativo ai tre punti prenommati.

" 2. Per i pareri d'arte, che possono occorrere allo scopo determinato nel precedente articolo, è stabilita una commissione d'Onore composta del Sindaco che la presiede, del Perito civile, di un Architetto o Perito, e di due possidenti nominati dal Consiglio comunale. La presenza di tre componenti basta per la legalità delle deliberazioni. Il segretario comunale, o chi ne fa le veci, adempie alle funzioni di Segretario della Commissione.

" 3. Ogni anno uno dei componenti la detta Commissione di elezione del Consiglio comunale cessa dalle sue funzioni, e nella sessione d'Autunno se ne fa la surrogazione. Nel primo biennio la sorte, in seguito l'anzianità ne determina la scadenza. Il componente designato ad usire dalla Commissione può essere rieletto.

Capitolo Secondo

Divisione della Città



" 4. La città si divide in piazze, piazzali, vie principali, vie secondarie e vicoli, ed ogni casa è distinta con numero progressivo.

" 5. Si dichiarano piazze:

La Piazza D'Armi

La Piazza Maggiore

Piazzali:

Piazzale Carrobbio

id. Tajetto

id. Dietro le Macellerie

id. della Pretura

id. della Dogana

id. del Broletto

Vie Principali:

Via di Francia

" di Porticello

" Larga fino alla Piazza d'Armi

" San Francesco

" Capovico

" Prefici

" della Dogana

" dei Mercanti

" di Sant'Antonio

" di Sava

Vie Secondarie:

Via di Portporta

" Belvedere

" Canton Sordido

Pla della Pretura
Pla Dei Fiori
" Della Pace
Corna Arnetta
Tutti gli altri sono vicoli.

Capitolo Veroxo

Costruzione, demolizione e riparazioni di Edifizj

6. Chiunque voglia costruire o riparare esternamente case, muri od edifizj di qualunque specie propizien-
ti sopra Luoghi aperti al pubblico, od anche vi-
formarne in tutto o in parte la distribuzione
e decorazione esterna, deve, prima d'istituire
dare i lavori, farne alla Giunta la dichiarazione
presentando il disegno ed i dettagli del progetto:
quello in scala di uno a cento, e questi nel
rapporto di uno a venticinque. Si si farà
conoscere

I. la nuova facciata del fabbricato in
tutta la sua elevazione colla linea precisa sulla
quale e' eretto, e l'intera pianta di esso nel
caso di nuova costruzione.

II. l'andamento e la larghezza della
strada adiacente.

III. la sagoma delle cornici e degli ornati
formata su scala quadrupla di quella che si

sarà usata per la elevazione).

IV. Finalmente le linee e l'altrezza dei fabbricati immediatamente laterali.

7. I disegni, gli schiarimenti e le osservazioni che vi si aggiungeranno saranno firmata in doppio originale dal Proprietario che intende far eseguire i lavori, o da un suo legale rappresentante con la regolare dichiarazione dell'uno o dell'altro di uniformarsi a tutte le prescrizioni del presente regolamento che possono riguardarlo.

8. Il Sindaco a nome della Giunta commette ad uno o più Membri della Commissione d'Onore ed al Perito Geom. secondo l'importanza dei lavori di verificare e riferire

I.° Se i lavori s'innalzano sull'arca pubblica;

II.° Se dai medesimi possa derivare danno o pericolo al pubblico;

III.° Se per loro stenti, o per lo confronto loro cogli edifici circostanti, e principalmente in quanto all'altrezza siano per apportare deformità all'aspetto pubblico. — Per l'altrezza si avrà riguardo tanto all'esteriore dei fabbricati, quanto ai piani interni; la cui altrezza non dovrà mai esser minore di Metri 3.50 pel piano terreno, e di Metri 3. negli altri piani, da misurarsi dal pavimento del piano inferiore a quello del piano superiore; e se le parti interne soddisfacciano alle altre prescrizioni del presente regolamento.

- " 9. Ove non si verificchi alcuno dei detti casi, il Sindaco dopo deliberazione della Giunta, che approvi con apposito verbale, appone la sua firma in segno di approvazione ai detti disegni, facendone restituire uno al Proprietario, e ritenendo l'altro per ogni effetto giuridico.
- " 10. Se dal rapporto delle persone dell'arte risulti verificchi alcuno dei casi previsti nell'Art. 8. e siano proposte convenienti variazioni ai disegni presentati, la Giunta determina le variazioni da introdursi nel progetto, ed il Sindaco ne fa avvertire il Proprietario per le sue determinazioni. Nel caso che il medesimo vi presti l'assenso, i disegni riformati saranno sottoscritti da lui e dal Sindaco che ne riterrà un esemplare da conservarsi nel Municipio.
- " 11. Il richiedente che non volesse acquiescere alle determinazioni della Giunta, potrà reclamare alla Prefettura della Provincia, la quale statuirà definitivamente. Nel caso poi previsto dall'Art. 8. il Comune sarà convenuto avanti il competente Tribunale.
- " 12. Nelle dichiarazioni, cui si riferiscono gli articoli precedenti, l'Autorità Edilizia provvederà entro un mese dalla loro presentazione constatata da ricevuta del Segretario. Trascorso questo termine senza provvidenza il Proprietario sarà libero di eseguire le opere secondo il disegno presentato.

- " 13. Se nel corso dei lavori si desiderasse di fare variazioni al primo disegno, si dovrà presentarne la dichiarazione come per l'opera principale.
- " 14. Non essendo l'opera intrapresa nel corso di un anno dopo ottenuta l'approvazione del disegno, resta di nessun effetto la permissione, e si dovrà rinnovare la dichiarazione.
- " 15. Qualunque opera eseguita ed ommessa in contravvenzione alle disposizioni precedenti sarà demolita o mandata ad effetto ex officio dal Sindaco a spese dei contravventori, ferme sempre le pene per le contravvenzioni.
- " 16. Non si possono fare demolizioni senza averne presentata la dichiarazione all'Autorità Ecclesiastica. Nel caso in cui un edificio qualunque minacci rovina, il Sindaco dietro consultazione della Commissione d'Onore prescrive al Proprietario od a chi lo rappresenta in luogo, l'esecuzione dei necessari restauri entro breve termine; corso il quale senza che stia eseguita la prefazione, il Sindaco senz'altro vi fa dare compimento a spese del contravventore.
- " 17. Nessuno, quando anche si sia uniformato al disposto dall'Art. 6. del presente Regolamento, potrà formare ponti per costruzioni e vitacci sia appoggiati che sporgenti sopra luoghi aperti al pubblico, né praticare in questi luoghi fossi o scavi, né depositi di materia qualsiasi senza averne ottenuto il permesso dal Sindaco, il quale verificata la necessità, potrà autor-

dare la permissione per un tempo determinato, e sotto le norme e cautele che ravviverà acconsentire a rendere compatibile l'effettuazione di tali opere colla sicurezza dei lavoratori e colla libertà degli usi a cui detti siti sono destinati, quali sarebbero il transito sicuro, il libero scolo delle acque e simili.

18. Nelle nuove costruzioni le facciate delle case propriamente su luogo pubblico dovranno essere collegate fra loro senza interstizj. Sono però naturalmente esentati quegli edifizj, i quali da uno o due lati si protendono per legge, terrazzi, cancellate ed altre opere di bello aspetto, oppure riserveranno in mezzo od a fianco porzioni più basse ma regolari e coordinate col complesso. Sono pure esentati gli edifizj, i quali relativamente alla decorazione d'una strada o piazza fanno corpo da se, e non implicano la necessità di proseguimento di edifizio, sebbene un solo ne sia il proprietario.

19. Accadendo che un edifizio od una parte di esso minacciare rovina, il Sindaco intimerà ai Proprietari di far rimuovere prontamente siffatto pericolo, e vi supplirà per conto degli stessi quando questi non lo facessero nel tempo prescritto.

20. Le case di nuova costruzione e quelle porzioni di vecchie case, nelle quali sianse eseguite nuove opere di muratura, od altre opere che non siano le piccole

- presso l'Autorità competente).
- „ 25. Il Proprietario non pagherà spese di visita ordinata dalla Giunta Municipale in seguito alla Notificazione di egli aver fatto in esecuzione dell'Art. 22. - Ogni altra visita che fare da lui richiesta, sarà da lui pagata quando non gli sia fatta ragione dalla competente Autorità.

Capitolo Quarto

Occupazione di aree, di edificij privati

- „ 26. Deliberandosi dal Municipio l'esecuzione di opere (seguant in un qualche Piano regolatore) debitamente approvato e dichiarato di utilità pubblica, se ne darà notizia ai Proprietari che vi hanno interesse per causa delle aree ed edificij di loro proprietà che si avessero ad occupare; e fra tre mesi dovranno i Proprietari dichiarare al Sindaco se vogliono far eseguire per loro conto proprio tali opere nel termine, che verrà loro prefisso.
- „ 27. Trascorso detto termine senza che siasi fatta la menzionata dichiarazione, e senza che le opere siano state eseguite, i detti Proprietari sono decaduti dalle facoltà loro accordate dal precedente articolo; e si farà luogo senz'altro alla cessione a favore del Municipio dei siti ed edificij di loro ragione destinati ad essere occupati, ovvero per le espropriazioni le usanze stabilite dalle vigenti Leggi.

animali riparazioni, non possono abitarvi né dai Proprietari, né dai terzi se non dopo che saranno state visitate e riconosciute dalla Giunta Municipale le nuove opere perfettamente finite, ed anche garantite nella solidità colla conveniente grossezza delle murature principali, colla verificazione che i cessi, le cloache e simili per la collocazione e costruzione non abbiano a diffondere esalazioni nell'interno delle case, e coll'assicurarsi che la costruzione dei canali e delle stufe, dei forni e fornelli, sia conforme alle regole stabilite, sia nel modo che nella distanza dai legnami, e da ogni altra materia combustibile.

- " 21. Perciò il Proprietario di una casa di nuova costruzione, che avrà praticato in qualche parte della casa antica nuove opere in calce indicate agli articoli antecedenti, dovrà notificare alla Giunta Municipale le opere fatte, il giorno preciso in cui esse furono compiute, e la qualità dei materiali impiegati.
- " 22. In vista dell'accesa Notificazione la Giunta Municipale farà verificare col mezzo di un Perito e nel termine non maggiore di quindici giorni la verità delle dichiarazioni fatte dal Proprietario.
- " 23. Il Perito rassegherà alla Giunta Municipale il Verbale col suo rapporto, nel quale sotto carico delle singole circostanze esporrà il proprio giudizio per norma delle determinazioni che dovranno prendersi.
- " 24. Il Proprietario che si vedesse pregiudicato dalla Giunta Municipale colla ingiunzione di nuove pratiche, potrà reclamare,

Capitolo Quinto

Delle Porte, Usi, finestre, Balconi e Baccoli

- " 28. Tutte le porte che danno accesso alle case devono essere numerate a spese dei rispettivi Proprietari nei termini e secondo l'ordine che sarà prescritto dalla Giunta in seguito a regolare progetto approvato dal Consiglio Comunale.
- " 29. Tutte le botteghe, porte ed usi non potranno aprirsi verso l'esterno delle case.
- " 30. Tutte le botteghe, usi, e porte non conformi al disposto del precedente articolo verranno riformate e ridotte come sopra entro il termine di un anno lungo le vie principali, le piazze ed i piazzali; di due anni nelle vie secondarie, e di tre anni negli altri luoghi.
- " 31. Gli stipiti e le spalle delle porte, usi e botteghe da ridursi come sopra, siano essi sporgenti od a filo di muro, debbono essere di pietra viva e solida almeno per due metri di altezza, al di sopra del suolo o del gradino superiore.
- " 32. Le aperture verso luoghi aperti, che servano a scaricare fieno, paglia, legna e simili, debbono rimanere chiuse con adatte imposte; nè può mai lasciarsi da esse sporgere la benché minima quantità delle cose ivi custodite.
- " 33. Sono assolutamente proibiti i balconi, i poggiuoli e le ringhiere di tavolato verso la pubblica via; la loro soglia sarà sempre di pietra viva, sostenuta da mensole eguali, infine nel muro, e non sopra architravi di legno, ed in quel numero

ed in quella grossezza, che a giudizio della Commissione
d'Ornato saranno necessarie per ottenere solidità e for-
ma regolare. Il loro parapetto sarà di ferro, o di pietra,
e la loro elevazione e spinto saranno stabiliti dalla
Commissione d'Ornato a seconda delle circostanze locali.

" 34. I balconi, poggiuoli e ringhiere attualmente esistenti e non
costrutti in modo conforme al precedente articolo, saran-
no tolti e riformati nelle contrade principali, sulle piaz-
ze e piazzali entro due anni; nelle vie secondarie entro
quattro anni; e negli altri luoghi nel caso di riparazione.

" 35. Sono vietate le bucole, le canne di camino, e altre sporgenze
in muro o legno dal vivo della parete esterna verso le
vie pubbliche, le piazze ed i piazzali. Simili sporgenze
se mai tuttora esistessero, saranno distrutte ed otturate
con muro entro il termine di un anno.

" 36. Nelle nuove costruzioni sono proibite le finestre orizzon-
tali a livello del suolo per dar luce alle cantine od al-
tri sotterranei; esse debbono essere verticali, munite
d'inferrata ed aprirsi dentro i locali. Quelle orizzontali
esistenti saranno tollerate sino a che non vengano
stabiliti i muriccioli, nel qual caso dovranno essere co-
perte con lastre di sasso, aventi fuori della larghezza non
maggiore di quattro centimetri, e collocati in senso trasver-
sale al muricciolo.

" 37. Restano vietate le ingiunte esterne delle finestre verso le
pubbliche vie e piazze, che non siano perianze; e le
esistenti verranno tolte fra un anno.

" 38. Tutte le intelaiature delle finestre e botteghe e degli

usi verso le pubbliche vie e piazze saranno munite
di lastre in vetri.

- " 39. La soglia ed il telaio delle finestre, delle cantine e dei sotterranei dovrà essere di pietra verso la pubblica via o piazza.
- " 40. Ogni edificio, che venga ristretto o ristaurato a nuovo, dovrà munirsi di loculi in pietra lungo il suolo pubblico. Fori pure dovrà munirsi ogni muro di cinta in caso di novella costruzione, ovvero di sua riedificazione in tutto od in parte.

Capitolo Sesto

Intonachi, tinte, dipinture ed iscrizioni

- " 41. Gli edifici nuovi, e quelli che si vanno ricostruendo e ristaurando devono essere pulitamente intonacati. Si possono però lasciare senza intonaco i soli edifici esistenti di costruzione laterizia d'agiatezza con volta e di bell'aspetto. I fori lasciati dai ponti, verranno sempre murati.
- " 42. I muri propriamente verso la pubblica via, dovranno essere coperti con una tinta. La tinta da darsi ai muri dovranno essere approvata dalla Giunta. Nè può far colorire penalmente l'eterno d'un fabbricato, od in contorno di una bottega, od in abbellimento di un sol piano che non armonizzi col resto della fabbrica.

" 143. Non si potrà esporre nuova iscrizione, decorazione, insegna e simile se non sarà riconosciuta in armonia coll' esteriore delle case, botteghe e porte, e preventivamente approvata dall' autorità Civica; le altre già esistenti saranno riformate come sopra entro due anni.

Capitolo Settimo

Sporgenze dal suolo Pubblico

" 144. Le vetrine, decorazioni, insegne, iscrizioni e simili sino all' altezza di tre metri non potranno sporgere oltre i dieci centimetri dalla faccia esterna dei muri: superiormente a detta altezza, le sporgenze saranno permesse sino a quindici centimetri.

" 145. È proibito di collocare esteriormente al piano terreno delle case inferviate, vicini e simili, sporgenti oltre gli stipiti, nonché teli di riverbero, inventriati, persiane e simili apribili all' infuori sino all' altezza di metri 1.80. sopra il suolo pubblico. Simili oggetti ora esistenti dovranno togliersi e riformarsi a norma di questo articolo entro due anni.

" 146. È pure vietato d'ingombrare il suolo pubblico con gradini mobili e stabili, con paracarri, con bracci, lanterne od altri oggetti sporgenti in

minore altezza di quattro metri dal suolo, come pure
di appoggiare botteghini mobili o stabili contro i muri
o pilastri delle case, o sopra strade o piazze in fuori
del giorno di mercato, ossia del sabato, ed anche in que-
sto caso con permesso speciale del Sindaco in iscritto.

" 47. Le tende dovranno essere collocate secondo le prescrizioni
seguenti:

A. d'altezza, da misurarsi in qualsiasi punto dal
suolo al lembo inferiore del frastaglio e simili; non
può essere minore di due metri.

B. Quella dell'intelaiatura e dei sostegni sarà di
due metri e venti centimetri.

C. Lo sporto non potrà eccedere un Metro, salvo
speciali concessioni o restrizioni della Giunta.

" 48. Le tende dei banchi mobili e simili dovranno tenersi
in forma regolare e decente.

Capitolo Ottavo

Incanalamento delle Acque Piovane

" 49. Le acque piovane dei tetti inclinati verso il suolo pub-
blico saranno incanalate, ossia condotte dalle gron-
daje nei rispettivi canali sotterranei, ora esistenti,
per mezzo di tubi, che all'altezza non minore di
tre metri dal terreno, dovranno essere di ferro fuso
o di altro metallo, o di terra cotta, ed incassati nel
muro senza sporgenza, e collocati a convenevole

distanza l'uno dall'altro. ove non esistessero ancora
condotti sotterranei, i tetti tutti boccheranno alla
superficie del suolo.

" 50. *S*iccome l'incanalamento, di cui all'articolo precedente, non
ancora eseguito, dovrà farsi nel termine di un
anno lungo le vie principali, le piazze e i piaz-
zali; nel termine di due anni lungo le vie
secondarie; ed in tutti i luoghi poi si eseguirà an-
che prima dei rispettivi termini, nell'occorrenza
d'importanti riparazioni ai tetti e alle gronde e di
combinamento alle vie, entro quel tempo che sarà
fissato dalla Giunta.

" 51. *I* canali trasversali necessari per immettere le acque
provenienti dagli edifizj fronteggianti le vie e le
piazze nei pubblici condotti, saranno costrutti e
mantenuti a spese del Proprietario dell'Edificio
a norma delle prescrizioni del detto Municipale.
Entro gli stessi termini come sopra saranno ridot-
te alla sporgenza di metri 0.60. dal nuovo esterno
tutte le maggiori gronde esterne dei tetti delle case.

Capitolo Nono

Portici e Marciapiedi

" 52. *Il* pavimento dei portici si esistenti che da costruirsi do-
rà senza eccezione essere lastricato in pietra
ed in piano orizzontale. ove il pavimento non

sia) ancora non sistemato, incombe ai rispettivi Proprietari di farne l'adattamento conforme nel termine di quattro anni; in difetto le opere verranno eseguite a loro spese dal Municipio.

" 5^a. I cancelli e le porte di ferro, ed altra cosa mobile qualsiasi, non potranno riprendersi alle mura delle case, o alla soffitta dei portici.

" 5^a. Nelle vie principali e nelle piazze si dovranno collocare dai proprietari delle case a loro spese i marciapiedi in lastre di marmo dello spessore non minore di Metri 0.15. e della larghezza di un Metro lungo le rispettive case ed al piede dei muri nel termine di sei anni. Nelle altre contrade e nei vicoli, esclusi i vicoli, gli stessi marciapiedi si potranno entro otto anni. Negli uni e negli altri luoghi vi si collegheranno anche prima nell'occasione di nuove costruzioni o di cambiamenti o restauri importanti nelle facciate delle case a dottrina della Giunta. Il Proprietario dovrà attenersi alle prescrizioni della Giunta per la collocazione regolare ed uniforme dei marciapiedi. Il Municipio dovrà poi mantenere i marciapiedi in modo lodevole a spesa comunale. I termini indicati nel presente articolo potranno essere prorogati dalla Giunta Municipale a norma delle circostanze particolari.

Capitolo Decimo

Prescrizioni Generali

- " 55. I termini qui sopra stabiliti senza che siasi determinato da quando avranno cominciamento, decorreranno dal giorno susseguente alla pubblicazione del prefetto Regolamento debitamente approvato, il quale avrà vigore da quel giorno in avanti.

Capitolo Undecimo

Sanzione del presente Regolamento

- " 56. L'inservanza anche parziale di alcune delle premesse disposizioni costituirà una contravvenzione a norma e per gli effetti dell'art. 139. della legge 23. Ottobre 1859. nell'ordinamento Com. e Prov.
- " 57. I contravventori saranno puniti colle pene di Polizia sanuite dal Codice Penale. Le multe come le ammende per contravvenzione a questo Regolamento saranno fatte a vantaggio della Città.
- " 58. Il prefetto Regolamento viene derogato ad ogni altro precedente regolamento, ferme sempre tutte quelle disposizioni, che fossero stabilite da Leggi o Regolamenti generali dello Stato.

Previa lettura e conferma di tutto quanto sopra i signori

Presidente e Consiglio Ausiano si sono sottoscritti
con me Segretario

Il Presidente

Il consigliere Ausiano
Firmato: Antonio Cortese

Firmato: Miraglia

Il Segretario
Firmato: Felice Porroli

Il Serviente di questa comunità Martignone Autocuo
referisce a me Segretario sottoscritto di avere egli nel
giorno 2. Novembre 1862. preso il Suo della Com-
puna pubblicato il presente Regolamento Edilizio
all'Albo Pretorio di questa Città, e di averlo lapriato
ivi affisso pendente il suddetto giorno
Firmato: Felice Porroli Segretario



Per copia conforme
Il Segretario
Felice Porroli